

FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA
Ente Morale riconosciuto con R.D. 18 giugno 1922 n. 974

REGOLAMENTO ELETTORALE NAZIONALE

A norma dell'art. 52, comma 5, dello Statuto Federale della Federazione Colombofila Italiana (F.C.I.) approvato dal Congresso Straordinario nella seduta del 08 ottobre 2006.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento Elettorale Federale disciplina l'elettorato attivo e passivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali e lo svolgimento delle operazioni di voto per l'elezione degli organi centrali e periferici della F.C.I.
2. Le singole associazioni (Società) ed i Gruppi disciplinano, con appositi Regolamenti locali, la loro autonoma attività elettorale per l'ordinaria gestione triennale.
3. Gli organi federali sono eletti a suffragio universale da tutti gli iscritti alla F.C.I., con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

Art. 2. – Rinnovo cariche ed indizione elezioni federali.

1. I Consigli delle associazioni, dei Gruppi, il Consiglio Federale ed ogni altro organo della Federazione si rinnovano nella stessa tornata elettorale ogni tre anni ed in ogni caso rimangono in carica fino alla loro legale sostituzione.
2. I singoli consiglieri devono essere sostituiti dai primi non eletti di lista in caso di dimissioni o decesso.
3. Tutti i membri degli organi di cui sopra sono rieleggibili.
4. Spetta al Presidente Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale convocare le Assemblee delle associazioni (Società), i Congressi di Gruppo e Nazionali per il rinnovo triennale di cui sopra.
5. Per le elezioni federali nazionali le liste elettorali, le schede di votazione e gli stampati dei verbali sono predisposti dalla Federazione e vengono trasmessi ai Presidenti di Gruppo che provvedono per il successivo inoltro alle singole associazioni (Società).
6. La compilazione delle liste elettorali federali (elenchi degli aventi diritto al voto) è di esclusiva competenza del Presidente della Federazione che vi provvede secondo i dati annotati nello schedario federale.

Art. .3. –Scioglimento anticipato degli organi.

1. Tutti gli organi consiliari elettivi della F.C.I. sono sciolti anticipatamente qualora si verificano le seguenti condizioni:
 - a) quando compiano atti contrari al proprio Statuto, allo Statuto della F.C.I. o per gravi e persistenti violazioni di legge e regolamento;

- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
- c) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente;
- d) dimissioni del Presidente;
- e) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporanei, della metà più uno dei membri assegnati non computando a tal fine il Presidente;
- f) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti dell'organo collegiale;
- g) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. In caso di scioglimento anticipato dei suddetti organi consiliari la durata della gestione commissariale non può eccedere i 12 mesi. *(art. 48 comma 3 Statuto).*

3. L'atto di scioglimento e la nomina dei commissari di cui sopra spetta ai rispettivi Collegi dei Probiviri ed in via suppletiva, per i livelli locali, dopo messa in mora, al Consiglio Federale *(art. 54, comma 3 lettera j) dello Statuto).* I Commissari debbono indire nuove assemblee congressuali entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro nomina *(art. 48, comma 17 Statuto)*

Art. 4 - Decadenza

1. Da ogni carica si decade anche prima della normale scadenza in seguito a voto di sfiducia, deliberato su apposito e preannunciato ordine del giorno, dalla maggioranza assoluta dei componenti l'organo che ha provveduto alla elezione.

2. La decadenza del Presidente di associazione (società), di Gruppo e Federale, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di tutto il Consiglio (di società, di Gruppo e Federale).

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori (elettorato attivo) ed eleggibili (elettorato passivo) i soci che, alla data in cui è deliberata la convocazione dell'Assemblea o del Congresso, hanno rinnovato l'iscrizione annuale entro il 31 gennaio e che hanno versato le quote associative fissate dalla Federazione, dal Gruppo e dalla Associazione (Società), purché le quote federali siano versate alla F.C.I. entro il 31 marzo *(art. 13 comma 5, Statuto).*

2. Il socio (singolo o collettivo) che abbia fatto domanda di passare da una società ad un'altra società, entro il termine della data di indizione delle elezioni sociali, e sia stato accettato da quest'ultima, ha diritto di voto nella società accettante. Qualora tale accettazione del passaggio nella nuova società non sia intervenuta nei termini suddetti lo stesso mantiene il diritto di voto nella società di provenienza. L'accettazione del passaggio da una società ad un'altra deve essere tempestivamente comunicato alla segreteria della FCI per l'aggiornamento delle liste elettorali federali.

3. Sono eleggibili a Presidente e Consigliere Federale gli iscritti alla Federazione da almeno tre anni.

4. Non sono eleggibili a cariche associative i soci allevatori allievi di età compresa tra i 6 e i 18 anni, i soci non allevatori ed i soci onorari.

Art. 6 – Liste dei candidati concorrenti a Presidente e Consigliere

1. Tutte le elezioni delle cariche associative, salvo che per gli organi giurisdizionali, si effettuano con il sistema maggioritario ad un solo turno, con votazione segreta, mediante LISTE DI CANDIDATI CONCORRENTI comprendenti il Presidente (di società, di Gruppo e Federale) ed un numero di candidati non inferiore al numero minimo di consiglieri da eleggere.
2. Le LISTE di candidati concorrenti, con allegato il proprio Programma Elettorale, vengono presentate da elettori singoli o elettori organizzati alla Presidenza dell'Assemblea rispettando l'ordine di elenco dei nomi contenuti nei vari elenchi presentati.
3. Gli elenchi devono essere presentati da due o più soci che attestano l'autenticità delle firme di accettazione dei candidati e le regolarità della loro posizione per quanto previsto dal precedente art. 5 .
4. Ciascuno degli elettori può esprimere solo il voto di lista; non è ammesso il voto di preferenza.
5. Nelle assemblee sociali, di Gruppo e Federali è ammessa la votazione per delega.
6. Il socio elettore impossibilitato ad intervenire alla Assemblea sociale e di Gruppo può delegare un altro socio elettore della stessa Società.
7. Il socio elettore può esercitare una sola delega.
8. Il delegato impossibilitato ad intervenire al Congresso Nazionale non può trasferire il proprio mandato ad altri (*il delegato non può delegare*) ma viene sostituito nei suoi poteri dal delegato supplente desunto a scalare dall'elenco dei medesimi (*art. 52 comma 4 Statuto*).
9. La sostituzione del delegato impossibilitato deve essere effettuata per iscritto e con il visto del Presidente del Gruppo o della Società.
10. Alla lista di candidati concorrenti, collegata al candidato alla carica di presidente, che avrà riportato il maggior numero di voti di lista verranno assegnati i 2/3 (due terzi) dei seggi, arrotondati all'unità superiore, stabiliti dal Congresso e risulteranno eletti il presidente (capolista) ed i candidati che seguono l'ordine di lista.
11. Alle altre liste verrà assegnato il rimanente terzo (1/3), proporzionalmente ai voti ottenuti. A tal fine si divide la cifra elettorale ottenuta da ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4 ecc. sino a concorrenza del numero dei rimanenti seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei restanti seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanto sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.
Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri e/o delegati secondo l'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima. (*art. 5 legge 25 marzo 1993 n. 81*).

12. Alle elezioni degli organi giurisdizionali (Commissione Giudicante, Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri) le Assemblee ed i Congressi provvedono, contestualmente alla elezione del Presidente e del Consiglio, mediante votazione segreta con **LISTE UNICHE** comprendente un numero di candidati non inferiore al numero minimo dei membri da eleggere. La lista viene compilata dalla Presidenza dell'Assemblea o del Congresso rispettando l'ordine alfabetico dei nomi contenuti nei vari elenchi presentati. Ciascuno degli elettori può esprimere un solo voto di preferenza per ciascun organo da eleggere. Resta eletto chi ha avuto il maggior numero di preferenze ed a parità di voti il maggiore di età. La graduatoria dei primi non eletti resta valida per il triennio ai fini delle supplenze e delle surroghe.

Art. 7.- Incompatibilità

1. Non possono assumere incarichi elettivi gli associati che hanno un rapporto di impiego con la Federazione.

Art. 8 – Rappresentanti di lista

1. Le liste dei candidati concorrenti alle cariche di Presidente e Consigliere di ogni ordine e grado della F.C.I. debbono essere compilate in modo conforme al precedente art. 6 (disposizioni generali).

2. I presentatori delle liste dei candidati, che sono state estratte dalle liste elettorali, possono designare un loro rappresentante presso il seggio elettorale per assistere alle operazioni di voto e scrutinio.

3. Nessun federato può sottoscrivere come presentatore o come candidato più di una lista.

Art. 9 – Presentazione delle liste

Le Assemblee di società e di Gruppo fissano il termine per la presentazione degli elenchi dei candidati (liste), l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni.

Le operazioni di votazione debbono svolgersi senza interruzione.

Art. 10 – Autenticazione schede elettorali

1. Prima della votazione le schede debbono essere autenticate con il timbro della Società o del Gruppo o Federale e con la firma di un membro del Seggio elettorale.

2. Il Seggio elettorale deve essere in possesso della lista elettorale degli iscritti sulla quale uno degli scrutatori pone la propria firma a fianco del nome di ciascun socio non appena questo restituisce la scheda votata.

Art. 11 – Espressione del voto

1. Ogni socio ha diritto di esprimere il solo voto di lista, non è ammesso il voto di preferenza.

Art. 12. – Schede nulle e schede valide

1. Sono nulle le schede:

- a) che non abbiano i requisiti di cui all'art. 10 ;
- b) che contengano segni evidenti di riconoscimento;
- c) che esprimano voti per più liste concorrenti;
- d) che esprimano voti di una lista e contengano apposto un segno di preferenza accanto al nome di un candidato inserito in una lista concorrente;
- e) che non esprimano voti di lista (scheda bianca).

2. Il voto è considerato comunque valido:

- a) quando l'elettore abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo al simbolo di lista, o a fianco del capolista o a fianco del nome di un componente della stessa lista;
- b) quando l'elettore non abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione o il simbolo di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista. In questo caso si procede all'attribuzione di un solo voto di lista.

Art. 13 – Regolarizzazione del voto espresso

1. Qualora l'elettore, prima dell'introduzione della scheda nell'urna, si accorga di aver commesso irregolarità che possano portare all'annullamento della medesima, può chiederne la sostituzione al Seggio elettorale.

2. In ordine alle difficoltà riguardanti le operazioni di voto e sulla nullità dei voti si pronuncia in via provvisoria, a maggioranza semplice, il Seggio elettorale.

3. Nel verbale, che ciascun seggio è tenuto a redigere, deve farsi menzione dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal Seggio elettorale.

4. Le schede nulle, bianche e contestate debbono essere firmate da due componenti del Seggio e chiuse in una busta da allegare al verbale. Anche tutte le altre schede debbono essere chiuse in busta e unite al verbale.

5. Ciascuna busta deve portare l'indicazione del numero delle schede contenute e la firma di due componenti del Seggio elettorale.

Art. 14 – Verbali di seggio elettorale

1. Delle operazioni di voto e scrutinio dovrà essere redatto in duplice copia un verbale; lo stesso, firmato dai componenti del Seggio elettorale, dovrà essere consegnato alla Presidenza per essere allegato al verbale dell'Assemblea.

2. Il verbale di seggio deve indicare:

- il numero dei votanti;
- il numero delle schede valide;
- il numero delle schede nulle, bianche e contestate;
- il numero dei voti riportati da ciascuna lista;
- l'ora di inizio e l'ora di chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Insieme al verbale dovranno essere consegnate alla Presidenza le buste contenenti le schede e l'elenco degli iscritti, vistato dal Seggio elettorale.

Art. 15 – Proclamazione degli eletti

1. La Presidenza dell'Assemblea, in base al verbale del Seggio, proclama i risultati delle elezioni e procede alla distribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo i criteri di cui al precedente art. 6.

Art. 16 – Verbali delle assemblee

1. I Segretari delle Assemblee (Sociale, di Gruppo e Federale) redigono in duplice copia un verbale della riunione. La Direzione federale potrà predisporre idonei schemi predisposti allo scopo.

2. Il verbale sociale e di gruppo deve indicare:

- il nominativo della Società o del Gruppo;
- la data, l'ora e il luogo della riunione;
- gli argomenti all'Ordine del giorno;
- il numero dei soci iscritti nelle liste elettorali;
- il numero dei soci presenti;
- i nomi dei componenti l'Ufficio di Presidenza;
- i nomi dei componenti i Seggi elettorali;
- un resoconto sommario delle relazioni e delle discussioni;
- i risultati delle elezioni.

3. Una copia in originale di questo verbale, insieme al verbale ed agli allegati di cui all'art. 14 comma 3, va fatta pervenire in plico chiuso al Consiglio di Gruppo, entro otto giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea. Altra copia deve essere trasmessa in pari tempo alla Federazione

Art. 17 – Ricorsi

1. Contro l'elezione del Presidente di società, del Consiglio sociale e dei Delegati al Congresso nazionale (per le società con funzione di Gruppo) si può proporre ricorso entro il termine perentorio di tre giorni dalla avvenuta elezione al Collegio dei Probiviri della società (1° grado di giudizio) il quale deve decidere entro 10 giorni; ed in 2° grado al Collegio dei Probiviri del Gruppo (*art. 72 Statuto*) il quale deve decidere entro 20 giorni.

2. Contro la decisione del Collegio dei probiviri del Gruppo o nel caso che esso non decida entro il termine stabilito, si può ricorrere al Collegio Federale dei Probiviri il quale deve decidere entro 60 giorni (*art. 84 Statuto*).

3. Contro l'elezione del Presidente di Gruppo, del Consiglio di Gruppo e dei Delegati al Congresso nazionale si può proporre ricorso entro il termine perentorio di tre giorni dalla avvenuta elezione al Collegio dei Probiviri del Gruppo (1° grado di giudizio) il quale deve decidere entro 10 giorni; entro 10 (dieci) giorni successivi alla sentenza di 1° grado, in 2° grado di giudizio al Collegio Federale dei Probiviri (*art. 84 Statuto*) il quale deve decidere entro 60 giorni.

4. Contro l'elezione del Presidente e del Consiglio Federale si può proporre ricorso entro il termine perentorio di tre giorni dalla avvenuta elezione al Collegio Federale dei Probiviri (*art. 84 Statuto*) il quale deve decidere entro 60 giorni.

5. Il collegio chiamato a decidere stabilisce, nella sentenza, la restituzione o l'incameramento della cauzione, l'ammontare delle spese di giudizio ritenute congrue e la ripartizione delle stesse tra le parti o la loro compensazione.

TITOLO II ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO SOCIALE

Art. 18.- Convocazione per il rinnovo

1. L'indizione della Assemblea sociale, per il rinnovo triennale delle cariche associative, è disposta dal Presidente federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ed è convocata con avviso scritto dal Presidente della Società e comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati: l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa in pari tempo alla Federazione ed al Gruppo.

Art. 19 – Altre convocazioni

1. L'Assemblea deve altresì essere convocata quando sia venuto meno, per qualsiasi motivo, la metà dei componenti il Consiglio Sociale.

2. Nel caso suddetto il Presidente del Collegio dei Probiviri deve chiedere alla Federazione, tramite il Gruppo, il materiale elettorale e le relative istruzioni.

3. Dopo aver ricevuto il suddetto materiale elettorale provvede alla convocazione della Assemblea come previsto dall'art. 7 .

4. Qualora il Presidente del Collegio dei Probiviri non provveda a convocare l'Assemblea, oppure in sua mancanza o in supplenza, provvede il Gruppo; in via surrogatoria la Federazione potrà disporre la convocazione a mezzo di un Commissario straordinario.

Art. 20 – Presidenza dell'assemblea

1. La Presidenza dell'assemblea spetta, in mancanza del rappresentante della Federazione o del Gruppo, ad un membro dell' 'Assemblea avente diritto al voto eletto a maggioranza semplice con votazione per alzata di mano.

Art. 21 – Ufficio di Presidenza

1. L'Assemblea, dopo che il Presidente della Società ha aperto la seduta, provvede alla nomina dell'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario e alla nomina del seggio elettorale composto da un Presidente di seggio e da due scrutatori.

Art. 22 - Votazioni

1. Le votazioni per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea avvengono per alzata di mano.

2. L'Assemblea delibera sulla chiusura della discussione, come pure su ogni altra proposta riguardante lo svolgimento dei lavori, dopo che il Presidente abbia concesso la parola. a chi, tra gli aventi diritto al voto, ne abbia fatto richiesta all'ufficio di Presidenza.

Art. 23 – Consiglio sociale

1. Il Consiglio sociale è composto da un numero dispari di soci iscritti alla Società, non inferiore a tre e non superiore a nove determinato dallo Statuto Sociale od in mancanza dall'Assemblea.

2. Il Presidente sociale ed il Consiglio sociale sono eletti dall'Assemblea con votazione segreta mediante il sistema maggioritario a turno unico con liste di candidati come previsto dal precedente art. 6 (disposizioni generali). Gli organi giurisdizionali (se previsti) sono eletti con il sistema a liste uniche di cui al precedente art. 6 comma 12.

3. Per l'elezione del Presidente e del Consiglio è necessario il voto di almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) degli iscritti alla Società. In seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 24 - Riunioni

1. Il Consiglio sociale si riunisce entro otto giorni dalla sua elezione, su convocazione del Presidente neoeletto, per procedere, alla elezione di un eventuale vice-Presidente della Società e del Segretario Amministrativo.

2. Il Consiglio sociale rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3. Il Consiglio sociale delibera a maggioranza, ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

4. L'elezione del Presidente e dei consiglieri deve essere comunicata al Gruppo ed alla Federazione entro e non oltre 10 giorni dalla loro nomina.

TITOLO III ELEZIONE DEL CONGRESSO DI GRUPPO

Art. 25.- Componenti

1. Nei Congressi dei Gruppi, con qualsiasi numero di federati, ogni Associazione (Società) è rappresentata dall'assemblea plenaria dei propri soci, regolarmente tesserati (*art. 31 Statuto*).

TITOLO IV CONGRESSO DEL GRUPPO

Capo 1° Disposizioni Generali

Art. 26 - Convocazione

1. L'indizione del Congresso ordinario di Gruppo per il rinnovo triennale del Consiglio è disposta dal Presidente Federale, su conforme delibera del Consiglio Federale, ed è convocato con avviso scritto del Presidente del Gruppo comunicato a tutte le Società appartenenti al Gruppo stesso almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

2. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati:

a) l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione.

3. Copia della convocazione deve essere inviata alla Federazione.

4. Quando sia venuta a mancare, per qualsiasi motivo, la metà dei componenti del Consiglio di Gruppo, viene convocato il Congresso straordinario, entro il termine prefissato dal proprio Statuto di Gruppo, dal Presidente del Collegio dei Probiviri (organo competente) o in sua mancanza o in supplenza, dal Presidente della Federazione che provvederà a trasmettere con le relative istruzioni il materiale elettorale compreso l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto.

5. Qualora il Presidente del Gruppo o il Presidente del Collegio dei Probiviri non provvedano (inadempienza) a convocare il Congresso entro il termine sopra-prescritto, la convocazione potrà essere disposta dalla Direzione federale a mezzo di un Commissario straordinario.

6. Il Consiglio del Gruppo eletto dal Congresso straordinario ed i Delegati al Congresso federale, di cui sopra rimangono in carica fino alla sostituzione, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente Regolamento.

Art. 27 – Delegati supplenti

1. Nei Congressi di Gruppo il nome dei federati deve risultare nella lista elettorale delle Società.

2. Nei Congressi di Gruppo il socio impossibilitato ad intervenire può delegare a rappresentarlo altro socio della stessa associazione (società).

3. Ogni delegato supplente deve essere munito di delega scritta, firmata dal delegante e dal Presidente della Società; il suo nome deve risultare nel verbale inviato dalla Società.

4. E' ammessa una sola delega oltre la propria.

Art. 28 - Partecipanti

1. Oltre ai soci regolarmente iscritti, salvo che per l'elezione degli organi statutari di gruppo, partecipano al Congresso i membri del Consiglio di Gruppo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

2. La Direzione Federale può delegare un proprio rappresentante cui spetta di diritto la Presidenza del Congresso.

Art. 29 – Ufficio di Presidenza, Seggio elettorale e Commissione verifica poteri

1. Dopo che il Presidente del Gruppo ha aperto la seduta, il Congresso provvede alla nomina:

- dell'Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente di cui all'art. precedente, di un Vice Presidente e di un Segretario;
- del Seggio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori ;
- della Commissione verifica poteri, composta da un Presidente e due membri.

Art. 30 – Lista elettorale di Gruppo

Il Presidente del Gruppo deve consegnare all'Ufficio di Presidenza appena eletto dal Congresso:

- la lista elettorale firmata dallo stesso Presidente in ogni pagina, con l'indicazione nominativa dei federati regolarmente iscritti e dei delegati (soci con delega);
- i verbali delle Assemblee sociali (facoltativo).

Art. 31 – Svolgimento dei lavori

1. Le votazioni riguardanti lo svolgimento dei lavori avvengono per alzata di mano.

2. L'Assemblea delibera sulla chiusura della discussione, richiesta da almeno un quinto dei federati, come pure su ogni altra proposta di contenuto ordinario riguardante lo svolgimento dei lavori del Congresso, dopo che il Presidente abbia concesso la parola per brevi dichiarazioni ad oratori che ne facciano richiesta.

TITOLO V ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI GRUPPO

Art. 32 – Elezione del Presidente e del Consiglio

1. L'elezione del Presidente e del Consiglio del Gruppo si effettua a scrutinio segreto in sede di Congresso con il sistema maggioritario ad un solo turno mediante liste di concorrenti compilate come al precedente art. 6 (disposizioni generali). Gli organi giurisdizionali sono eletti a scrutinio segreto con il sistema delle liste uniche di cui all'art. 6 comma 12.

2. E' ammesso il solo voto di lista per un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere.

3. Risultano eletti i candidati di lista che hanno conseguito più voti con il sistema maggioritario di cui all'art. 6, commi 10 e 11 e a parità di voti di lista il maggiore di età.

4. Per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Gruppo è necessario il voto dei soci, comprese le deleghe, che rappresenti almeno il 50% più uno degli appartenenti al Gruppo e la maggioranza semplice dei votanti. In seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 33 – Consiglio di Gruppo

Il Consiglio del Gruppo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove determinato dallo Statuto di Gruppo od in mancanza dal Congresso.

Art. 34 – Liste dei candidati concorrenti alla carica di Presidente e Consigliere di Gruppo

1. Le liste dei candidati concorrenti alla carica di Presidente e di Consigliere di Gruppo, con allegati i rispettivi programmi elettorali, debbono essere presentate, alla Presidenza del Congresso almeno un'ora prima dell'inizio della votazione e debbono essere firmate da almeno un decimo dei federati di società diverse.

2. Agli elenchi dei candidati i presentatori debbono unire la dichiarazione di accettazione della candidatura.

3. La suddetta dichiarazione può essere apposta sull'elenco stesso mediante sottoscrizione "per accettazione" dei singoli candidati.

4. I presentatori possono designare un loro rappresentante presso il Seggio per assistere alle operazioni di voto e di scrutinio.

5. Nessun federato può sottoscrivere come presentatore o come candidato più di una lista.

Art. 35 – Verifica liste e preparazione schede

1. L'Ufficio di Presidenza verifica che le liste dei candidati concorrenti siano state presentate entro il termine fissato dal Congresso, abbiano annesso il proprio programma elettorale ed i requisiti formali richiesti dal presente Regolamento.

2. L'Ufficio di Presidenza compila la scheda tipo di votazione delle liste ammesse con i candidati da eleggere, desunti dagli elenchi presentati nei termini previsti, disponendole in ordine di presentazione (lista n. 1, 2, 3, ecc), ed espone le liste ammesse nel seggio elettorale.

Art. 36 – Materiale di votazione

1. Il Presidente del Gruppo deve provvedere a far consegnare al Presidente del Seggio:

- a) la lista elettorale vistata dalla Commissione per la verifica dei poteri, con l'indicazione degli aventi diritti al voto e delle deleghe rilasciate ai supplenti;
- b) il plico contenente le schede in bianco sigillato e vistato dalla Segreteria del Congresso;
- c) un'urna per le votazioni;
- d) il timbro del Gruppo;
- e) matite in numero sufficiente per le operazioni di voto;
- f) una scatola per le schede timbrate e firmate.

Art. 37 – Termine delle operazioni

1. Il Congresso fissa il termine per la presentazione delle liste dei candidati concorrenti alla carica di Presidente e Consigliere, l'ora di inizio e di chiusura della votazione.

2. In caso di assenza al momento dell'insediamento del Seggio elettorale di uno o più membri, il Presidente del Seggio li surroga chiamando a far parte del Seggio stesso uno o più elettori presenti.

Art. 38 – Verifica schede

1. Il Presidente del Seggio, apre il plico contenente le schede in bianco, controlla che il loro numero corrisponda a quello segnato sul plico e appone il timbro del Gruppo su ciascuna scheda, che successivamente viene firmata da un membro del Seggio.

2. Le schede così convalidate vengono deposte nella scatola apposita.

Art. 39. – Apertura delle operazioni di voto

1. Compite le operazioni suddette, il Presidente del Seggio dichiara aperta la votazione.

2. Per votare l'elettore si reca al Seggio, presenta un documento di identità ed una eventuale delega.

3. Uno dei membri del Seggio ne controlla la regolarità e pone la sua firma a fianco del nome dell'elettore sull'elenco in suo possesso.

4. Quindi il Presidente gli consegna una o due schede di votazione per un numero complessivo di voti corrispondenti al proprio e quello di una eventuale delega.

40 – Operazioni di voto

1. Ciascun elettore ha diritto di votare per una sola lista; non é ammesso il voto di preferenza.
2. Il voto di lista si esprime apponendo il simbolo grafico di “X” sul numero della lista, oppure sul simbolo, o a fianco del nome del capolista, oppure a fianco del nome di un componente della medesima.
3. L'elettore, espresso il voto, riconsegna le schede piegate al Presidente che le pone nell'urna.

Art. 41 – Chiusura delle operazioni di voto

1. Il Presidente del Seggio, all'ora fissata dal Congresso, dichiara chiusa la votazione. Indi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso che restituisce vistato alla Presidenza del Congresso insieme con le schede in bianco rimaste e inizia lo spoglio delle schede votate.
2. Il Presidente estrae dall'urna, una per volta, le schede, ne controlla la validità ed enuncia il voto di lista espresso. Due membri del Seggio prendono nota separatamente dei voti di ciascuna lista di candidati concorrenti.

Art. 42 – Nullità e verifiche

1. Circa la nullità delle schede si applica il disposto dell'art. 12, primo comma.
2. Il Presidente conta, dopo lo spoglio, il numero dei voti di lista rappresentato dalle schede votate e riscontra se corrisponde al numero degli elettori o dei voti indicati su eventuali deleghe.

Art. 43 – Difficoltà di scrutinio

1. Sopra tutte le difficoltà che si sollevino intorno alle operazioni elettorali e sulla nullità dei voti si pronuncia in via provvisoria, a maggioranza semplice, il Seggio elettorale .
2. Nel verbale, che ciascun Seggio é tenuto a redigere, deve farsi menzione dei voti contestati, siano stati o no attribuiti, e delle decisioni adottate dal Seggio elettorale.
3. Le schede nulle, bianche e contestate debbono essere firmate da due membri del Seggio, chiuse in una busta e unite al verbale.
4. Ciascuna busta deve portare l'indicazione del numero di schede e la firma del Presidente e di un membro del Seggio elettorale.

Art. 44 – Verbale di seggio

1. Delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere redatto in duplice copia un verbale che va firmato dal Presidente e dai membri del Seggio e consegnato alla Presidenza del Congresso per essere allegato al verbale dell'Assemblea.
2. Il verbale deve riportare:
 - il numero dei votanti;
 - il numero delle schede valide;

- il numero delle schede nulle, bianche e contestate;
- l'ora di inizio e l'ora di chiusura delle operazioni di voto e di scrutinio.

3. Insieme al verbale debbono essere consegnate alla Presidenza le buste di cui al precedente articolo e l'elenco degli iscritti vistate dal Seggio elettorale.

4. E' fatto obbligo di prendere nota nel verbale di eventuali contestazioni e riserve a richiesta di membri del Seggio o di Rappresentanti di lista.

5. Il verbale del Seggio va consegnato all'Ufficio di Presidenza del Congresso per l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Art. 45 – Verbale di congresso

1. L'Ufficio di Presidenza provvede a trasmettere alla Federazione una copia del verbale del Congresso.

Art. 46- Ricorsi

1. Eventuali ricorsi debbono essere presentati entro il termine perentorio di tre giorni dalla chiusura del Congresso all'organo competente a decidere secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 3.

Art. 47 – Consiglio di Gruppo

1. Il Consiglio del Gruppo si riunisce entro 8 giorni dalla sua elezione su convocazione del presidente neoeletto per procedere, a norma di Statuto di Gruppo e Federale, alla elezione del Segretario amministrativo, degli altri organi e provvedimenti di competenza.

2. Il Consiglio del Gruppo rimane in carica fino alla sua sostituzione .

3. Il Consiglio del Gruppo delibera a maggioranza ed a parità di voti prevale quello del Presidente.

4. La elezione del Presidente del Gruppo e dei Consiglieri deve essere comunicata alla Federazione.

TITOLO VI ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 48 - Delegati

1. Ogni Gruppo è rappresentato al Congresso Nazionale da un numero di delegati proporzionalmente al numero dei soci, regolarmente tesserati, secondo un rapporto che può variare da un delegato ogni 9 iscritti o frazione a un delegato ogni 50 iscritti o frazione.
2. Il rapporto di cui sopra deve essere preventivamente stabilito dal Consiglio Federale. Il Consiglio Federale stabilisce in ordine al rapporto di rappresentanza di cui sopra il numero dei delegati di ciascun Gruppo al Congresso Nazionale.
3. E' comunque assicurato un rappresentante ad ogni Gruppo o Società con funzione di Gruppo, i cui soci siano regolarmente iscritti.
4. Sono esclusi dal Congresso Nazionale i delegati dei Gruppi che non hanno provveduto, entro termine del 31 marzo a trasmettere alla Federazione le quote federali e l'elenco nominativo dei soci che hanno rinnovato l'iscrizione annuale.

Art. 49 – Elezione dei delegati *(art. 52 Statuto)*

1. La elezione dei delegati dei Gruppi al Congresso Nazionale si effettua nei Congressi di Gruppo, appositamente convocati con specifica menzione dell'ordine del giorno, mediante sistema maggioritario ad un solo turno con liste di candidati concorrenti alla carica di delegato federale conformemente a quanto previsto dall' art. 6 (disposizioni generali).
2. Ogni lista deve contenere un numero di candidati non inferiore al numero dei delegati da eleggere oltre ad altrettanti supplenti.
3. E' ammesso il solo voto di lista, non è ammesso il voto di preferenza.
4. Risultano eletti i candidati della lista che ha conseguito più voti e secondo l'ordine in lista ed a parità di voti, tra le diverse liste, il maggiore di età.
5. I candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti rappresenteranno al Congresso nazionale i 2/3 (due terzi arrotondato all'unità superiore) dei soci. Le altre liste rappresenteranno il restante 1/3 (un terzo arrotondato all'unità inferiore) dei soci. Il numero di delegati della lista che ha ottenuto più voti si otterrà dividendo il numero corrispondente ai 2/3 dei soci da rappresentare per il rapporto (frazione) stabilito secondo i criteri previsti dall'art. 48, comma 1. Il numero dei delegati che rappresenta il restante resto dei soci sarà determinato in proporzione ai voti ottenuti dalle singole liste tenuto sempre conto del rapporto (frazione) di cui all'art. 48 comma 1 precedente.
6. Ogni delegato ha un numero di voti pari al numero di federati che rappresenta.
7. I delegati impossibilitati ad intervenire ai Congressi Nazionali non possono trasferire il proprio mandato ad altro delegato (il delegato non può delegare) ma vengono sostituiti dai supplenti nell'ordine di lista con ridefinizione a scalare dei poteri di rappresentanza. Comunque ed in ogni caso, in assenza di rappresentanti di gruppo, ogni gruppo verrà rappresentato dal suo Presidente se sono state rispettate le norme statutarie relative alla elezione del rappresentante *(art. 48, comma 10, Statuto Federale)*.

TITOLO VII CONGRESSO NAZIONALE

Capo 1° Disposizioni Generali

Art. 50 – Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale, quale massimo organo legislativo della Federazione, elegge il Presidente, il Consiglio Federale e gli organi giurisdizionali della Federazione (Commissione Giudicante, Collegio dei Revisori e dei Probiviri).
2. Spetta al Congresso Nazionale l'approvazione o la modifica dello Statuto.
3. Per l'approvazione o la modifica dello Statuto è necessario il voto dei delegati al Congresso Nazionale che rappresenti almeno il 50% più uno degli iscritti alla Federazione e la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti (*art. 49, comma 4, Statuto .Federale*).

Art. 51 - Partecipanti

1. Al Congresso Nazionale partecipano i delegati eletti nei Congressi di Gruppo.
2. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, salvo che per l'elezione degli organi collegiali, il Presidente e i Consiglieri federali, i Presidenti di Gruppo e di Società che già non vi appartengano a titolo di elezione personale, i componenti del Collegio dei Revisori, della Commissione Giudicante, del Collegio dei Probiviri. (*art. 53 Statuto federale*).

Art. 52 – Rapporto di rappresentanza

1. Il Consiglio federale fissa la data e le altre modalità per la convocazione del Congresso Nazionale e stabilisce, a norma dell'art. 51, comma 2, dello Statuto il rapporto di rappresentanza in base al quale viene determinato il numero dei delegati di ciascun Gruppo rispetto al numero degli iscritti riconosciuto valido dalla Presidenza federale.
2. Il Consiglio federale stabilisce, in ordine al rapporto di rappresentanza di cui sopra, il numero dei delegati di ciascun Gruppo al Congresso Nazionale.
3. E' comunque assicurato un rappresentante ad ogni Gruppo ed ai soci isolati.

Capo 2 Commissione Elettorale Federale

Art. 53 – Commissione Elettorale federale.

1. Il Consiglio Federale uscente nomina ed insedia, nella stessa seduta di indizione delle elezioni federali nazionali (Congresso Federale triennale ordinario) la Commissione Elettorale Federale. Possono essere nominati a far parte della Commissione elettorale i componenti degli organi giurisdizionali della F.C.I.
2. La Commissione Elettorale federale è composta da tre membri ordinari, due supplenti nominati dal Consiglio federale e integrata, successivamente alla presentazione delle liste,

da un rappresentante di ogni lista di candidati concorrenti alla carica di Presidente e Consigliere federale. I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.

3. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente ed il segretario con funzioni verbalizzanti. La Commissione è validamente costituita quando vi siano almeno due membri ed un rappresentante delle liste dei candidati. Ai lavori possono partecipare anche i membri supplenti. A parità di voto prevale quello del presidente.

Art. 54 – Competenze e lavori della commissione elettorale federale

1. La commissione Elettorale federale ha i seguenti compiti:
 - a) verifica le liste elettorali federali ed i suoi aggiornamenti;
 - b) determina i termini temporali di presentazione delle liste, degli eventuali simboli usati e dei capilista;
 - c) verifica i componenti delle stesse e provvede a richiedere le correzioni e/o integrazioni da apportare;
 - d) determina le liste dei candidati concorrenti da ammettersi;
 - e) verifica il rispetto delle condizioni di eleggibilità;
 - f) verifica la presentazione di un apposito programma elettorale per ciascuna lista;
 - g) decide sulla ammissione o sul rigetto delle liste;
 - h) predispone lo schema di scheda elettorale;
 - i) invia alla Segreteria della F.C.I. ed ai Gruppi in tempo utile le liste ammesse ed i relativi programmi elettorali;
2. I lavori della Commissione elettorale federale si ritengono conclusi ad elezioni avvenute.
3. Essa comunque rimane in carica fino alla sua legale sostituzione.

Capo 3 Verifica poteri dei delegati

Art. 55 – Verifica deleghe

1. I delegati debbono esibire, al loro arrivo, la delega alla Commissione per la verifica dei poteri che ne controlla la regolarità.
2. I congressisti non delegati al voto dovranno esibire la tessera personale fornita agli aventi diritto dalla Federazione.

Art. 56 – Commissione verifica poteri

1. La Commissione per la verifica dei poteri, composta di tre membri, è nominata dal Presidente della Federazione.
2. Essa ha il compito di procedere al controllo delle deleghe, delle tessere e dell'elenco ufficiale dei delegati.
3. La Presidenza del Congresso decide su eventuali ricorsi presentati contro l'operato della Commissione.

Art. 57 – Delegati e supplenti

1. I delegati impossibilitati ad intervenire al Congresso Nazionale non possono trasferire il proprio mandato ad un altro delegato dello stesso Gruppo (il delegato non può delegare) ma sono sostituiti dal primo dei supplenti eletti con ridefinizione a scalare dei poteri di rappresentanza (*art. 48 comma 10 Statuto*)

2. In assenza di rappresentanti di Gruppo al Congresso nazionale ogni gruppo verrà comunque rappresentato dal suo Presidente se sono state rispettate le norme statutarie relative alla elezione dei rappresentanti.

capo 4°

Lavori del congresso nazionale

Art. 58 –Apertura del Congresso

1. Il Presidente della Federazione dichiara aperto il Congresso Nazionale che procede immediatamente alla nomina dell' Ufficio di Presidenza.

2. Questo è composto dal Presidente, da un Vice Presidente e da un Segretario.

Art. 59 – Elenco liste dei candidati alla carica di presidente e consigliere federale

1. Chi intende candidarsi alla Carica di Presidente Federale deve darne comunicazione scritta, che deve contenere il programma elettorale e la lista dei soggetti scelti come consiglieri; la comunicazione deve essere sottoscritta dal candidato presidente e da tutti i candidati consiglieri.

2. La comunicazione della candidatura a Presidente deve essere spedita alla Commissione Elettorale Federale a mezzo raccomandata in busta chiusa con avviso di ricevimento presso la segreteria FCI ove deve pervenire entro il 10 gennaio dell'anno in cui si svolgono le elezioni. La busta deve riportare la dicitura "CONTIENE LISTA CANDIDATURE E PROGRAMMA ELETTORALE".

3. Il Presidente della Commissione Elettorale Federale provvede, subito dopo il 10 gennaio, ad aprire le buste e, dopo le verifiche di cui al precedente art. 54, a trasmettere tutte le buste con i verbali della commissione alla segreteria della F.C.I. entro e non oltre il 15 gennaio.

4. Nel periodo intercorrente fra l'invio della comunicazione e lo svolgimento delle elezioni, il candidato Presidente non può sostituire i soggetti che intende candidare Consiglieri Federali, indicati nella propria lista, fatta eccezione per i casi di decesso o grave impedimento dei soggetti stessi. In tal caso il nome del sostituto o dei sostituti deve essere comunicato per iscritto al Presidente del Congresso ed al Presidente del Collegio degli Scrutatori, prima della apertura delle votazioni. La comunicazione deve essere sottoscritta dal soggetto indicato come sostituto. Il Presidente del Collegio degli scrutatori deve far affiggere la comunicazione all'entrata del locale in cui si svolgono le votazioni prima dell'inizio delle votazioni stesse. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o rinuncia del capolista tra la data del 10 gennaio e la data delle elezioni subentra a tutti gli effetti il secondo in lista.

5. I requisiti formali previsti dal presente articolo sono prescritti a pena di inammissibilità della candidatura a Presidente Federale.

6. Qualora allo scadere del termine del 31 gennaio non siano pervenute candidature, il Presidente della Collegio dei Probiviri dichiara il commissariamento della Federazione, nominando il Commissario.

7. L'Ufficio di Presidenza procede all'accettazione delle liste dei candidati come trasmessi, tramite la segreteria della FCI, dalla Commissione Elettorale Federale ed all'esame degli ordini del giorno.

8. Gli organi giurisdizionali federali (Commissione Giudicante, Collegio dei Revisori dei Probiviri) sono eletti a scrutinio segreto con il sistema delle liste uniche di cui all'art. 6 comma 12.

Art. 60 – Seggio elettorale

1. Il Congresso elegge inoltre, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, il Seggio elettorale che é composto da un presidente e da quattro scrutatori.

2. Tutti i componenti del seggio debbono essere scelti fra i delegati.

3. L'incarico di Presidente e di membro del seggio è incompatibile con quello di candidato e di membro del Consiglio Federale.

Art. 61- Interventi

1. I congressisti che intendono parlare debbono iscriversi presso la Presidenza.

Art. 62 - Votazioni

1. Le votazioni che riguardano i lavori del Congresso avvengono per alzata di mano.

2. Il Congresso delibera sulla chiusura della discussione come pure su ogni altra proposta di contenuto ordinario riguardante lo svolgimento dei lavori del Congresso, dopo che il Presidente abbia concesso la parola, per brevi dichiarazioni.

Art. 63 – Ordini del giorno e dichiarazioni di voto

1. Chiusa la discussione generale, hanno diritto a parlare coloro che, prima della chiusura, hanno presentato ordini del giorno e non li hanno ancora illustrati; è concesso loro un periodo di tempo non superiore a dieci minuti.

2. Il Presidente può acconsentire che i delegati prendano la parola per dichiarazione di voto, accordando un periodo di tempo non eccedente i dieci minuti.

Capo 5°

Elezione del Presidente e del Consiglio Federale

Art. 64 – Consiglio federale

1. Il Consiglio Federale è composto da un numero di membri, stabilito dal Congresso, compreso tra i 15 e 21.

Art. 65 – Elezione del Presidente e del Consiglio federale

1. L'elezione del Presidente e del Consiglio Federale è effettuata con voto segreto dal Congresso Nazionale mediante sistema maggioritario a turno unico con liste di candidati concorrenti comprendenti un numero di candidati non inferiore al minimo dei consiglieri da eleggere come disciplinato dall'art. 6 (norme generali).

2. Tali liste devono comprendere tra i primi dieci in elenco candidati appartenenti ad almeno cinque regioni diverse.

3. E' ammesso il solo voto di lista, non è ammesso il voto di preferenza.

4. I 2/3 dei seggi, sono assegnati alla lista di candidati che ha conseguito più voti. Il restante terzo (1/3) dei seggi è assegnato in modo proporzionale alle altre liste con i criteri dell'art. 6, commi 10 ed 11.

5. Sono eleggibili a Consigliere federale gli iscritti alla Federazione da almeno tre anni.

6. Per l'elezione del Presidente e del Consiglio federale è necessario il voto dei delegati al Congresso Nazionale che rappresenti almeno il 50% + 1 degli iscritti alla Federazione e la maggioranza semplice dei votanti. In seconda convocazione a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 66 – Presentazione delle liste dei candidati concorrenti

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati concorrenti per la elezione debbono essere effettuate alla Commissione Elettorale Federale da non meno di cinque delegati appartenenti ad almeno tre diversi Gruppi entro i termini e le modalità stabiliti dalla stessa Commissione Elettorale federale.

2. Le liste ammesse sono trasmesse in tempo utile dalla Commissione Elettorale Federale alla Presidenza del Congresso.

3. Nessun delegato può sottoscrivere come presentatore o come candidato più di una lista.

4. Ogni candidato deve accettare per iscritto la candidatura.

5. Tale dichiarazione può essere apposta "per accettazione" sulla dichiarazione stessa di presentazione dell'elenco.

6. Ciascun gruppo di presentatori di elenchi può designare un suo rappresentante presso il seggio per assistere alle operazioni di voto e scrutinio.

Art. 67 – Presentazione delle liste

1. L'Ufficio di Presidenza, entro un'ora dal termine fissato per l'inizio delle operazioni di voto, accerta ed acquisisce dalla Commissione Elettorale Federale le liste elettorali ammesse ed i relativi programmi elettorali, verifica la presentazione, la produzione degli

stessi attraverso l'Ufficio di Segreteria della F.C.I., e che gli elenchi siano stati presentati nei termini ed abbiano i requisiti formali richiesti dal presente Regolamento come accertati e verificati dalla Commissione Elettorale Federale.

Art. 68 – Errori o irregolarità formali

1. In caso di errori marginali o di irregolarità solo formali, ulteriormente accertati, l'Ufficio di Presidenza assegna ai presentatori un termine di non oltre 30 minuti perchè provvedano alla regolarizzazione.
2. Trascorso tale termine l'Ufficio di Presidenza trasmette le liste al Seggio elettorale.

Art. 69 – Insediamento seggio elettorale

1. La Presidenza del Congresso dispone l'insediamento del seggio elettorale e fissa il termine per l'inizio e la chiusura della votazione.
2. In caso di assenza di uno o più membri del Seggio elettorale il Presidente li surroga, chiamando a far parte del Seggio uno o più dei votanti presenti.

Art. 70 – Materiale elettorale

1. Il Presidente del Seggio controlla che l'Ufficio elettorale sia in possesso:
 - a) dell'elenco dei delegati, vistato dalla Commissione verifica poteri, con l'indicazione dei voti a ciascuno spettanti e predispone le schede necessarie;
 - b) del plico contenente le schede sigillato e vistato dalla Segreteria del Congresso;
 - c) del timbro dell'Ufficio elettorale;
 - d) di una scatola per le schede in bianco e di una urna;
 - e) di una o più cabine per la votazione.

Art. 71 – Apertura delle operazioni di voto

1. Il Presidente apre il plico contenente le schede in bianco, controlla che il loro numero corrisponda a quello segnato sullo stesso plico e appone il timbro dell'Ufficio elettorale su ciascuna scheda che, successivamente, viene firmata da un membro dell'Ufficio.
2. Le schede così convalidate, vengono deposte nella scatola apposita.

Art. 72 – Svolgimento delle operazioni di voto

1. Compite le operazioni suddette il Presidente dichiara aperta la votazione.
2. Il delegato presenta la sua delega e un documento di identità .
3. Uno dei membri dell'Ufficio accerta l'identità del delegato e la regolarità della delega, legge il Gruppo, il nome e il numero dei voti assegnati al delegato e distacca dalla delega il tagliando per la votazione.
4. Un altro membro dell'Ufficio appone la sua firma sull'elenco dei delegati a fianco del nominativo chiamato.

5. Il Presidente consegna al delegato la matita e una o più schede di votazione per un numero complessivo di voti corrispondente a quello indicato nella delega.

6. Il delegato esprime il suo voto nella cabina, e, uscito, restituisce al Presidente la matita, la scheda viene deposta nell'urna.

7. Nel caso che un delegato richieda un'altra scheda, avendo resa inutilizzabile la prima, il Presidente gliene consegna una seconda, dopo aver ritirato la scheda deteriorata, che conserva a parte annullata e firmata .-

capo 6°
Operazioni di scrutinio

Art. 73 – Chiusura delle operazioni di voto

1. Il Presidente di seggio, all'ora fissata dalla Presidenza del Congresso, dichiara chiusa la votazione. Indi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso.

2. L'elenco firmato in ciascun foglio dal Presidente e da due membri dell'Ufficio, viene chiuso in plico, sigillato col timbro dell'Ufficio.

Art. 74 – Operazioni di scrutinio

1. Il Presidente inizia quindi le operazioni di scrutinio:

a) un membro dell'ufficio estrae dall'urna, una per volta, le schede e le consegna al Presidente che ne controlla la regolarità ed enuncia al alta voce il numero della lista votata e del capolista o eventualmente il nome del candidato votato;

b) due membri dell'Ufficio registrano separatamente i voti di lista, mentre un altro riceve dal Presidente la scheda ripiegata e la depone nella scatola.

Art. 75 – Schede nulle

1. Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte e non portino il timbro dell'Ufficio elettorale (seggio elettorale) e la firma di uno scrutatore ;

b) in cui l'elettore si sia fatto riconoscere o siano contenuti segni diretti a tal fine;

c) che esprimano voti per più liste concorrenti;

d) che esprimano voti di una lista e contengano apposto un segno di preferenza accanto al nome di un candidato inserito in una lista concorrente;

e) che non esprimano voti di lista (scheda bianca).

f) quanto previsto dal precedente art. 12.

2. Le schede nulle vengono firmate da due membri dell'Ufficio e chiuse in plico sigillato.

3. Sulle schede contestate decide il Presidente del Seggio.

Art. 76 – Chiusura del verbale di seggio

1. Il Presidente chiude in altro plico sigillato le schede votate e certifica sul verbale i risultati dello scrutinio.

2. Il verbale firmato in ciascun foglio da tutti i membri dell' ufficio elettorale viene trasmesso alla Presidenza del Congresso per la assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Art. 77 – Riunione del Consiglio

1. Il Consiglio federale si riunisce entro trenta giorni dalla sua elezione su convocazione del Presidente neoeletto, o del primo consigliere eletto, per procedere alla elezione, della Direzione federale, dell'Ufficio sportivo e delle altre incombenze previste dallo Statuto.

2. Il Consiglio federale rimane in carica fino alla sua sostituzione .

3. Il Consiglio federale delibera a maggioranza ed a parità di voti prevale quello del Presidente

capo 7° Norma finale

Art. 78 – Norma finale

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento Elettorale, ove il funzionamento pratico del Congresso ne rilevi la necessità, si applicano le norme aggiunte deliberate dalla Presidenza del Congresso.

Allegati (qualora occorrenti) :

- Verbale dell'assemblea sociale (*) ;
- Verbale di seggio per l'elezione del Presidente e del Consiglio Sociale (*) ;
- Verbale dell'assemblea di Gruppo (*) ;
- Verbale di seggio per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Gruppo (*) ;
- Verbale di seggio per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale (*) ;
- Verbale di Congresso Nazionale per il rinnovo delle cariche federali (triennio)
- Verbale di seggio federale per il rinnovo delle cariche federali (triennio)
- Schede elettorali

(*) N.B. : Tali schemi potranno essere fotocopiati per il numero di copie occorrenti, tenendo presente che una copia dovrà essere rispedita, controfirmata, alla F.C.I.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA SOCIALE

ASSOCIAZIONE (SOCIETA')
GRUPPO

L'anno il giorno del mese di.....
alle ore In prima convocazione
alle orein seconda convocazione

Si sono riuniti presso la sede sociale di vian.ini soci della Associazione (Società) Colombofila federata alla F.C.I. per procedere alla elezione del Presidente, del Consiglio sociale e (se previsto dallo Statuto sociale) degli organi giurisdizionali con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'Ufficio di Presidenza;
- 2) Nomina del Seggio Elettorale;
- 3) Relazione;
- 4) Discussione;
- 5) Elezione del Presidente e del Consiglio sociale
- 6) Elezione degli organi giurisdizionali (Commissione Giudicante, Collegio dei Probiviri e dei Revisori) (se previsti dallo Statuto Sociale)
- 7) Varie ed eventuali

I Soci aventi diritto risultano essere n. i presenti n e rappresentano n. dei federati pari alla maggioranza assoluta (50%+1) in prima convocazione o relativa (in seconda convocazione) n degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Rappresentante della F.C.I. o del Gruppo sig.

Non essendo presente l'inviato della F.C.I. o del Gruppo, l'Assemblea ha nominato per alzata di mano:

a) per l'Ufficio di Presidenza:

- 1) Presidente il sig.
- 2) Vice presidente il signor.....
- 3) Segretario il signor.

b) per il Seggio Elettorale:

- 1) Presidente il signor.
- 2) Scrutatori i signori:.....

L'Assemblea ha fissato il termine per la presentazione delle LISTE DEI CANDIDATI CONCORRENTI con annesso Programma elettorale e le LISTE UNICHE per l'elezione degli organi giurisdizionali, alle ore e alle orele conseguenti dichiarazioni di programma e di voto dei candidati (o del capolista) ed infine alle ore l'inizio della votazione ed alle oreper la chiusura della votazione.

Resoconto sommario della relazione del presidente uscente della società:

resoconto sommario della presentazione del programma dei rappresentanti di lista o del capolista:

Resoconto sommario della discussione:

- Il numero dei Consiglieri del Consiglio Sociale da eleggere e di (numero.....);
- Il Consiglio sociale è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove determinato dall'Assemblea.
- Il Presidente ed il Consiglio sociale sono eletti con voto segreto mediante liste di candidati concorrenti;
- Risulta eletto presidente il candidato presidente (capolista) della lista che ha ottenuto più voti;
- Risultano eletti consiglieri per i 2/3 dei seggi stabiliti, i candidati in ordine di lista della lista che ha ottenuto più voti, ed per il restante 1/3 i candidati delle altre liste in modo proporzionale ai voti ottenuti, con i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale Federale.
- Risultano eletti per gli organi giurisdizionali coloro i quali hanno avuto il maggior numero di preferenze, a parità di voto risulta eletto il più anziano d'età.
- Risultano presentate, nel termine fissato dall'assemblea, le seguenti liste di candidati sottoscritte da due presentatori e da tutti i candidati per accettazione:

| Lista n.1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 _____ | 1 _____ | 1 _____ |
| 2 _____ | 2 _____ | 2 _____ |
| 3 _____ | 3 _____ | 3 _____ |
| 4 _____ | 4 _____ | 4 _____ |
| 5 _____ | 5 _____ | 5 _____ |
| 6 _____ | 6 _____ | 6 _____ |
| 7 _____ | 7 _____ | 7 _____ |
| 8 _____ | 8 _____ | 8 _____ |
| 9 _____ | 9 _____ | 9 _____ |

(facoltativo) Risultano presentate per l'elezione degli organi giurisdizionali (Commissione Giudicante, Collegio dei Probiviri e dei Revisori) le seguenti liste uniche

| COMMISSIONE GIUDICANTE | COLLEGIO PROBIVIRI | COLLEGIO REVISORI |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 _____ | 1 _____ | 1 _____ |
| 2 _____ | 2 _____ | 2 _____ |
| 3 _____ | 3 _____ | 3 _____ |
| 4 _____ | 4 _____ | 4 _____ |
| 5 _____ | 5 _____ | 5 _____ |

L'Ufficio di Presidenza esamina le liste presentate per verificare se esistono i requisiti di eleggibilità, formali e di Statuto richiesti.

In merito risulta che:

Avendo riscontrato la mancanza dei requisiti di cui sopra, il Presidente concede minuti di tempo per la regolarizzazione.

Trascorsi i termini concessi l'Ufficio di Presidenza accerta che le variazioni hanno dato esito positivo, pertanto, ultimate le operazioni di controllo, si redigono le seguenti liste definitive ammesse al voto:

| Lista n.1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 _____ | 1 _____ | 1 _____ |
| 2 _____ | 2 _____ | 2 _____ |
| 3 _____ | 3 _____ | 3 _____ |
| 4 _____ | 4 _____ | 4 _____ |
| 5 _____ | 5 _____ | 5 _____ |
| 6 _____ | 6 _____ | 6 _____ |
| 7 _____ | 7 _____ | 7 _____ |
| 8 _____ | 8 _____ | 8 _____ |

9 _____

9 _____

9 _____

COMMISSIONE GIUDICANTE

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____

COLLEGIO PROBIVIRI

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____

COLLEGIO REVISORI

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____

Il Presidente dell'Assemblea dispone quindi per la votazione dando incarico al Presidente di seggio di affiggere all'interno del luogo di votazione di copia delle liste ammesse.

Alle ore..... ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea, in conformità ai risultati accertati e contenuti nel verbale di Seggio Elettorale provvede ad assegnare i seggi disponibili:

- a) Lista n. 1 voti n. capolista sig. seggi n.....
- b) Lista n. 2 voti n. capolista sig. seggi n.....
- c) Lista n. 3 voti n. capolista sig. seggi n.....

Il Presidente quindi provvede, secondo i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale Federale, a proclamare eletti i seguenti candidati:

- 1 – Presidente (capolista) sig.Lista n. con voti
- 2 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 3 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 4 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 5 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 6 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 7 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 8 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 9 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano primi non eletti (supplenti)

- 10 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 11 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 12 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 13 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 14 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano eletti per gli organi giurisdizionali:

COMMISSIONE GIUDICANTE

1 _____
2 _____
3 _____
primi non eletti (supplenti)
4 _____
5 _____

COLLEGIO PROBIVIRI

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____

COLLEGIO REVISORI

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____

Il presente verbale viene redatto in duplice copia, oltre all'originale, delle quali una viene inviata alla F.C.I. e l'altra consegnata al Presidente di Gruppo.

Timbro della società

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea

Il Vice-presidente dell'assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

VERBALE DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO SOCIALE

ASSOCIAZIONE (SOCIETA')
GRUPPO

Il Presidente del Seggio Elettorale sig
Alle ore..... del constatata la presenza dei membri del Seggio Elettorale sociale
nominati dall'Assemblea signori
Designa tra essi quale Vice-presidente il sig.
E quale segretario il sig.....

Ammette ad assistere ai lavori del Seggio i rappresentanti d lista:

Sig. Lista N
Sig. Lista N.
Sig. Lista N.
Sig..... Lista N.
Sig. Lista N.

Dichiara quindi costituito il Seggio.

Autenticale schede mediante firma sul retro ed apposizione del timbro del Seggio.

Appone nel luogo di votazione le liste valide presentate ed ammesse al voto dal Presidente dell'Assemblea.

Alle ore(ore) **Dichiara** aperta la votazione.

Le operazioni di votazione terminano alle ore(ore)

Hanno votato n Iscritti su .nelettori

Il Consiglio Sociale è composto da N. membri determinato dall'Assemblea (seggi).

Eventuali osservazioni relative alle operazioni di votazione:

Le operazioni di scrutinio danno il seguente risultato:

schede votate n.....(numero) di cui:

a) schede valide:N. (numero)

b) schede bianche N.....(numero)

c) schede nulle N.(numero.....) di cui:

N annullate perché

N annullate perché

Le liste presentate hanno riportato ciascuna il numero di voti sottoindicato:

d) Lista n. 1 voti n. capolista sig. voti di lista n..... seggi n.....

e) Lista n. 2 voti n. capolista sig. voti di lista n..... seggi n.

f) Lista n. 3 voti n. capolista sig. voti di lista n. seggi n.

Risultano eletti alla carica di Presidente sociale e di Consigliere i seguenti candidati che hanno riportato il maggiore numero dei voti validi secondo i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale:

1 – Presidente (capolista) sig.Lista n con voti

2 – Consigliere sig Lista n. con voti

3 – Consigliere sigLista n. con voti

4 – Consigliere sig Lista n. con voti

5 – Consigliere sig Lista n. con voti

6 – Consigliere sig Lista n. con voti

7 – Consigliere sig Lista n. con voti

8 – Consigliere sig Lista n. con voti

9 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano primi non eletti (supplenti)

10 – Consigliere sig Lista n. con voti

11 – Consigliere sig Lista n. con voti

12 – Consigliere sig Lista n. con voti

13 – Consigliere sig Lista n. con voti

14 – Consigliere sig Lista n. con voti

15 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano eletti agli organi giurisdizionali (facoltativo e se previsto nello Statuto sociale)

| COMMISSIONE GIUDICANTE | COLLEGIO PROBIVIRI | COLLEGIO REVISORI |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 _____ | 1 _____ | 1 _____ |
| 2 _____ | 2 _____ | 2 _____ |
| 3 _____ | 3 _____ | 3 _____ |
| primi non eletti (supplenti) | | |
| 4 _____ | 4 _____ | 4 _____ |
| 5 _____ | 5 _____ | 5 _____ |

Le operazioni del Seggio terminano alle ore (ore))

Letto, confermato e sottoscritto.

Timbro della società

I membri del Seggio

Il Presidente del Seggio

Il Segretario del Seggio

VERBALE DEL CONGRESSO DI GRUPPO

GRUPPO

L'anno il giorno del mese di.....

alle ore In prima convocazione

alle orein seconda convocazione (almeno due ore dopo)

Si sono riuniti presso la sede di gruppo di vian. ...ini soci delle Associazioni (Società) Colombofile:

a)soci n.

b)soci n.

c)soci n.

d)soci n.

e)soci n.

f)soci n.

..... federate facenti parte del Gruppo Colombofilo affiliato alla F.C.I. per procedere alla elezione del Presidente, del Consiglio di Gruppo e degli organi giurisdizionali, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina dell'Ufficio di Presidenza;
2. Nomina del Seggio Elettorale;
3. Nomina Commissione Verifica Poteri;
4. Relazione;
5. Discussione;
6. Elezione del Presidente e del Consiglio di Gruppo;
7. Elezione dei delegati al Congresso azionale;
8. Elezione dei componenti gli organi giurisdizionali (Commissione Giudicate, Collegio dei Revisori e dei Probiviri) (facoltativo e se previsto dallo Statuto di Gruppo)
9. Varie ed eventuali

I Soci aventi diritto risultano essere n. i presenti n. e rappresentano n. federati pari/superiore alla maggioranza assoluta (50%+1) o relativa (seconda convocazione) n..... degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea è presieduta dal Rappresentante della F.C.I. o del Gruppo sig.

Non essendo presente l'inviato della F.C.I. o del Gruppo, l'Assemblea ha nominato per alzata di mano:

a) per l'Ufficio di Presidenza

1) Presidente il signor.....

2) Vice presidente il signor.....

3) Segretario il signor.

b) per il Seggio Elettorale:

1) Presidente il signor.

2) Scrutatori i signori:.....

c) Commissione verifica poteri:

1) Presidente il signor.

2) Membri (n.2) i signori:.....

La Commissione verifica poteri accertato il numero delle società rappresentate, il numero dei presenti, i soci muniti di delega e la legalità della seduta, (prima o seconda convocazione) consente l'apertura dei lavori.

L'Assemblea ha fissato il termine per la presentazione delle LISTE DEI CANDIDATI CONCORRENTI con annesso Programma elettorale e delle LISTE UNICHE degli organi Giurisdizionali, alle ore e alle orele conseguenti dichiarazioni di programma e di voto dei candidati (o del capolista) ed infine alle ore l'inizio della votazione ed alle oreper la chiusura della votazione.

Resoconto sommario della relazione del presidente uscente del Gruppo:

Resoconto sommario della presentazione del programma dei rappresentanti di lista o del capolista:

Resoconto sommario della discussione:

- Il numero dei Consiglieri del Consiglio di Gruppo da eleggere e di (numero.....);
- Il Consiglio di Gruppo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove determinato dal Congresso.
- Il Presidente ed il Consiglio di Gruppo sono eletti con voto segreto mediante LISTE DI CANDIDATI CONCORRENTI;
- Gli organi giurisdizionali (Commissione Giudicante, Collegio dei Revisori e dei Probiviri) sono eletti con voto segreto mediante LISTE UNICHE con voto di preferenza (art. 6 comma 12 del R.E.)
- Risulta eletto Presidente di Gruppo il candidato presidente (capolista) della lista che ha ottenuto più voti;
- Risultano eletti consiglieri: per i 2/3 dei seggi stabiliti, i candidati in ordine di lista della lista che ha ottenuto più voti, ed per il restante 1/3 i candidati delle altre liste in modo proporzionale ai voti ottenuti, con i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale Federale.
- Risultano presentate, nel termine fissato dall'assemblea, le seguenti liste di candidati sottoscritte da due presentatori e da tutti i candidati per accettazione:

Lista n.1

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____

Lista n. 2

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____

Lista n. 3

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____

COMMISSIONE GIUDICANTE

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____

COLLEGIO PROBIVIRI

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____

COLLEGIO REVISORI

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____

L'Ufficio di Presidenza esamina le liste presentate per verificare se esistono i requisiti di eleggibilità, formali e di Statuto richiesti.

In merito risulta che:

Avendo riscontrato la mancanza dei requisiti di cui sopra, il Presidente concede minuti di tempo per la regolarizzazione.

Trascorso il termine concesso l'Ufficio di Presidenza accerta che le variazioni hanno dato esito positivo, pertanto, ultimate le operazioni di controllo, si redigono le seguenti liste definitive ammesse al voto:

| Lista n.1 | Lista n. 2 | Lista n. 3 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 _____ | 1 _____ | 1 _____ |
| 2 _____ | 2 _____ | 2 _____ |
| 3 _____ | 3 _____ | 3 _____ |
| 4 _____ | 4 _____ | 4 _____ |
| 5 _____ | 5 _____ | 5 _____ |
| 6 _____ | 6 _____ | 6 _____ |
| 7 _____ | 7 _____ | 7 _____ |
| 8 _____ | 8 _____ | 8 _____ |
| 9 _____ | 9 _____ | 9 _____ |

| COMMISSIONE GIUDICANTE | COLLEGIO PROBIVIRI | COLLEGIO REVISORI |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 _____ | 1 _____ | 1 _____ |
| 2 _____ | 2 _____ | 2 _____ |
| 3 _____ | 3 _____ | 3 _____ |
| 4 _____ | 4 _____ | 4 _____ |
| 5 _____ | 5 _____ | 5 _____ |

Il Presidente dell'Assemblea dispone quindi per la votazione dando incarico al Presidente di seggio di affiggere all'interno del luogo di votazione di copia delle liste ammesse.

Alle ore..... ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea, in conformità ai risultati accertati e contenuti nel verbale di Seggio Elettorale provvede ad assegnare i seggi disponibili:

- Lista n. 1 voti n. capolista sig. seggi n.....
- Lista n. 2 voti n. capolista sig. seggi n.....
- Lista n. 3 voti n. capolista sig. seggi n.

Il Presidente quindi provvede, secondo i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale Federale, a proclamare eletti i seguenti candidati:

- 1 – Presidente (capolista) sig.Lista n con voti
- 2 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 3 – Consigliere sigLista n. con voti
- 4 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 5 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 6 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 7 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 8 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 9 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano primi non eletti (supplenti)

- 10 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 11 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 12 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 13 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 14 – Consigliere sig Lista n. con voti
- 15 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano eletti per gli organi giurisdizionali (facoltativo e se previsto dallo Statuto di Gruppo):

| COMMISSIONE GIUDICANTE | COLLEGIO PROBIVIRI | COLLEGIO REVISORI |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 _____ (voti n....) | 1 _____ (voti n....) | 1 _____ (voti n....) |
| 2 _____ (voti n....) | 2 _____ (voti n....) | 2 _____ (voti n....) |
| 3 _____ (voti n....) | 3 _____ (voti n....) | 3 _____ (voti n....) |

Risultano primi non eletti (supplenti)

- 4 _____ (voti n....)
- 5 _____ (voti n....)

Il presente verbale viene redatto in duplice copia, oltre all'originale, delle quali una viene inviata alla F.C.I. e l'altra consegnata al Presidente di Gruppo neoeletto.

Letto, approvato e sottoscritto

Timbro del Gruppo

Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente Commissione verifica poteri

Il Vice-presidente dell'assemblea

I Membri Commissione Verifica poteri

Il Segretario dell'Assemblea

VERBALE DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI GRUPPO

GRUPPO

Il Presidente del Seggio Elettorale sig
Alle ore..... del constatata la presenza dei membri del Seggio Elettorale nominati
dal Congresso di Gruppo signori
Designa tra essi quale Vice-presidente il sig.
E quale segretario il sig.....

Considerato il parere espresso dalla Commissione Verifica Poteri sul numero dei presenti, dei votanti, dei
soci muniti di delega e degli aventi diritto al voto.

Riceve dal Presidente dell'Assemblea le liste dei candidati ammesse e ne dispone l'affissione nel Seggio
elettorale.

Ammette ad assistere ai lavori del Seggio i rappresentanti d lista:

Sig. Lista N
Sig. Lista N.
Sig. Lista N.
Sig..... Lista N.
Sig. Lista N.

Dichiara quindi costituito il Seggio.

Autenticale schede mediante firma sul retro ed apposizione del timbro del Seggio.

Alle ore(ore) **Dichiara** aperta la votazione.

Le operazioni di votazione terminano alle ore(ore)

Hanno votato n Iscritti su .nelettori

Il Consiglio di Gruppo è composto da N. membri determinato dal Congresso di gruppo (seggi).

Eventuali osservazioni relative alle operazioni di votazione:

Le operazioni di scrutinio danno il seguente risultato:

schede votate n.....(numero) di cui:

a) schede valide:N. (numero)

b) schede bianche N.....(numero)

c) schede nulle N.(numero.....) di cui:

N annullate perché

N annullate perché

Le liste presentate hanno riportato ciascuna il numero di voti sottoindicato:

1) Lista n. 1 voti n. capolista sig. voti di lista n..... seggi n.....

2) Lista n. 2 voti n. capolista sig. voti di lista n..... seggi n.

3) Lista n. 3 voti n. capolista sig. voti di lista n. seggi n.

Risultano eletti alla carica di Presidente e di Consigliere di Gruppo i seguenti candidati che hanno riportato il
maggior numero dei voti validi secondo i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale:

1 – Presidente (capolista) sig.Lista n. con voti

2 – Consigliere sig Lista n. con voti

3 – Consigliere sig Lista n. con voti

4 – Consigliere sig Lista n. con voti

5 – Consigliere sig Lista n. con voti

6 – Consigliere sig Lista n. con voti

7 – Consigliere sig Lista n. con voti

8 – Consigliere sig Lista n. con voti

9 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano primi non eletti (supplenti)

10 – Consigliere sig Lista n. con voti

11 – Consigliere sig Lista n. con voti

12 – Consigliere sig Lista n. con voti

13 – Consigliere sig Lista n. con voti

14 – Consigliere sig Lista n. con voti

15 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano eletti per gli organi giurisdizionali (facoltativo e se previsto dallo Statuto di Gruppo):

| COMMISSIONE GIUDICANTE | COLLEGIO PROBIVIRI | COLLEGIO REVISORI |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 _____ (voti n....) | 1 _____ (voti n....) | 1 _____ (voti n....) |
| 2 _____ (voti n....) | 2 _____ (voti n....) | 2 _____ (voti n....) |
| 3 _____ (voti n....) | 3 _____ (voti n....) | 3 _____ (voti n....) |

Risultano primi non eletti (supplenti)

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 _____ (voti n....) | 4 _____ (voti n....) | 4 _____ (voti n....) |
| 5 _____ (voti n....) | 5 _____ (voti n....) | 5 _____ (voti n....) |

Le operazioni del Seggio terminano alle ore (ore

Letto, confermato e sottoscritto.

I membri del Seggio

Timbro del seggio

Il Presidente del Seggio

Il Segretario del Seggio

VERBALE DI SEGGIO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI AL CONGRESSO NAZIONALE

SOCIETA' CON FUNZIONE DI GRUPPO
GRUPPO

Il Presidente del Seggio Elettorale sig
Alle ore..... del constatata la presenza dei membri del Seggio Elettorale nominati
dall'Assemblea signori
Designa tra essi quale Vice-presidente il sig.
E quale segretario il sig.....

Considerato il parere espresso dalla Commissione Verifica Poteri sul numero dei presenti, dei votanti, dei
soci muniti di delega e degli aventi diritto al voto.

Riceve dal Presidente dell'Assemblea le liste dei candidati a Delegato al Congresso nazionale ammesse e
ne dispone l'affissione nel Seggio elettorale.

Ammette ad assistere ai lavori del Seggio i rappresentanti di lista dei candidati:

Sig. Lista N
Sig. Lista N.
Sig. Lista N.
Sig. Lista N.
Sig. Lista N.

Dichiara quindi costituito il Seggio.

Autentiche schede mediante firma sul retro ed apposizione del timbro del Seggio.

Alle ore(ore) **Dichiara** aperta la votazione.

Le operazioni di votazione terminano alle ore(ore)

Hanno votato n Iscritti su .nelettori

Al Gruppo (o Società con funzione di Gruppo) spettano:

N _____ delegati con rappresentanza piena di N. _____ iscritti;
N. _____ delegato rappresentante N. _____ iscritti.

Eventuali osservazioni relative alle operazioni di votazione:

Le operazioni di scrutinio danno il seguente risultato:

schede votate n.....(numero) di cui:

a) schede valide:N. (numero)

b) schede bianche N.....(numero)

c) schede nulle N.(numero.....) di cui:

N annullate perché

N annullate perché

Le liste presentate hanno riportato ciascuna il numero di voti sottoindicato:

1) Lista n. 1 voti n. primo in lista sig. voti di lista n..... seggi n.....

2) Lista n. 2 voti n. primo in lista sig. voti di lista n..... seggi n.

3) Lista n. 3 voti n. primo in lista sig. voti di lista n. seggi n.

Risultano eletti i seguenti Delegati al Congresso Nazionale che hanno riportato il maggiore numero dei voti validi di lista secondo i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale:

1 – Sig.Lista n. con voti
2 – Sig. Lista n. con voti
3 – Sig.Lista n. con voti
4 – Sig. Lista n. con voti
5 – Sig. Lista n. con voti
6 – Sig. Lista n. con voti
7 – Sig. Lista n. con voti
8 – Sig. Lista n. con voti
9 – Sig. Lista n. con voti
10 – Sig. Lista n. con voti
11 – Sig. Lista n. con voti
12 – Sig. Lista n. con voti

Risultano primi non eletti (supplenti)

13 – Consigliere sig Lista n. con voti
14 – Consigliere sig Lista n. con voti
15 – Consigliere sig Lista n. con voti
16 – Consigliere sig Lista n. con voti
17 – Consigliere sig Lista n. con voti
18 – Consigliere sig Lista n. con voti

Le operazioni del Seggio terminano alle ore (ore

Letto, confermato e sottoscritto.

Timbro del seggio

I membri del Seggio

Il Presidente del Seggio

Il Segretario del Seggio

VERBALE DEL CONGRESSO ORDINARIO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE FEDERALI (TRIENNIO 200...- ...200....)

L'anno il giorno del mese di.....
alle ore In prima convocazione
alle orein seconda convocazione

Si sono riuniti, presso la sede della Federazione in via Mazzacurati n.30/4 a Reggio nell'Emilia (RE), i delegati rappresentanti dei Gruppi e delle Associazioni con funzioni di Gruppo (Società) Colombofile affiliate alla F.C.I. per procedere alla elezione del Presidente, del Consiglio Federale e degli Organi Giurisdizionali.

I Delegati al loro arrivo hanno esibito la delega alla Commissione per la Verifica dei Poteri, nominata dal Presidente della FCI, che ne ha controllato la regolarità. I Congressisti non delegati al voto hanno esibito la tessera personale fornita agli aventi diritto dalla federazione. La Commissione ha proceduto al controllo delle deleghe, delle tessere e dell'elenco ufficiale dei delegati.

I delegati aventi diritto risultano essere n. e presenti n. che rappresentano n. federati pari/superiore alla maggioranza assoluta (50%+1) o relativa (seconda convocazione) n..... degli aventi diritto al voto.

Sulla scorta dei lavori della Commissione Verifica Poteri, letti i risultati, verificata la legalità della seduta il Presidente Federale dichiara aperto il Congresso Nazionale per discutere il seguente.

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina dell'Ufficio di Presidenza;
- 2) Nomina del Seggio Elettorale;
- 3) Relazione del Presidente;
- 4) Presa d'atto dei lavori della Commissione Elettorale federale e presentazione delle liste;
- 5) Discussione;
- 6) Elezione del Presidente e del Consiglio Federale;
- 7) Elezione degli Organi Giurisdizionali (Commissione Giudicante, Collegio dei Probiviri e Collegio dei Revisori);
- 8) Varie ed eventuali

l'Assemblea nomina per alzata di mano:

a) per l'Ufficio di Presidenza

- 1) Presidente il signor.....
- 2) Vice presidente il signor.....
- 3) Segretario il signor.

b) per il Seggio Elettorale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza:

- 1) Presidente il signor.
- 2) Scrutatori (n.4) i signori:.....

Relazione del Presidente uscente:

L'Assemblea prende atto dei lavori della Commissione Elettorale Federale ed acquisisce la presentazione nei termini, modi e forme del Regolamento Elettorale delle n (numero) **LISTE DEI CANDIDATI CONCORRENTI** ritenute valide, con annesso Programma elettorale, su proposta dei Delegati presenti le **LISTE UNICHE** dei candidati alle cariche degli Organi Giurisdizionali e fissa dalle ore alle ore per le conseguenti dichiarazioni di programma e di voto dei candidati (o del capolista) ed infine alle ore l'inizio della votazione ed alle ore per la chiusura della votazione.

Resoconto sommario delle presentazioni dei programmi elettorali dei rappresentanti di lista o del capolista:
LISTA n: 1

LISTA n. 2

LISTA n. 3

LISTA n. 4

LISTA n: 5

LISTA n. 6

Resoconto sommario della discussione:

Ordini del giorno e dichiarazioni di voto:

Premesso che:

- Il numero dei Consiglieri del Consiglio Federale da eleggere é di (numero.....) compreso il Presidente Federale;
- Il Consiglio di Federale è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 15 (quindici) e non superiore a 21 (ventuno) determinato dal Congresso.
- Il Presidente ed il Consiglio Federale sono eletti con voto segreto mediante liste di candidati concorrenti;
- Gli organi giurisdizionali sono eletti con voto segreto mediante liste uniche di candidati in ordine alfabetico e voto di preferenza. Risultano eletti coloro che hanno il maggior numero di preferenze ed, a parità di voti i maggiore in età.
- Risulta eletto Presidente Federale il candidato presidente (capolista) della lista che ha ottenuto più voti;
- Risultano eletti consiglieri federali: per i 2/3 dei seggi stabiliti, i candidati in ordine di lista della lista che ha ottenuto più voti, ed per il restante 1/3 i candidati delle altre liste in modo proporzionale ai voti ottenuti, con i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale Federale.

Risultano presentate, nel termine fissato dal regolamento elettorale e verificato dall'assemblea, le seguenti liste di candidati sottoscritte, per la presentazione, da non meno di cinque delegati appartenenti ad almeno tre diversi Gruppi (o società con funzioni di Gruppo) e da tutti i candidati per accettazione:

Lista n.1

1 _____
2 _____
3 _____

Lista n. 2

1 _____
2 _____
3 _____

Lista n. 3

1 _____
2 _____
3 _____

4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Lista n.4

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Lista n. 5

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Lista n. 6

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Il Presidente dell'assemblea compila inoltre in ordine di presentazione ed alfabetico le **LISTE UNICHE** dei candidati alla elezione degli Organi Giurisdizionali:

COMMISSIONE GIUDICANTE

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____

COLLEGIO PROBIVIRI

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____

COLLEGIO REVISORI

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____

L'Ufficio di Presidenza esamina le liste presentate dalla Commissione Elettorale Federale per verificare se esistono i requisiti formali ed dati esatti e/o lievi difformità da correggere come da Regolamento Elettorale. In merito risulta che:

Avendo riscontrato le lievi difformità di cui sopra, il Presidente concede minuti di tempo per la regolarizzazione formale (aggiornamenti).

Trascorsi i termini concessi l'Ufficio di Presidenza accerta che le variazioni hanno dato esito positivo, pertanto, ultimate le operazioni di controllo, si redigono le seguenti liste definitive ammesse al voto:

Lista n.1

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Lista n. 2

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Lista n. 3

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Lista n. 4

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Lista n. 5

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

Lista n. 6

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____
 7 _____
 8 _____
 9 _____
 10 _____
 11 _____
 12 _____
 13 _____
 14 _____
 15 _____
 16 _____
 17 _____
 18 _____
 19 _____
 20 _____
 21 _____

COMMISSIONE GIUDICANTE

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____

COLLEGIO PROBIVIRI

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____

COLLEGIO REVISORI

1 _____
 2 _____
 3 _____
 4 _____
 5 _____
 6 _____

Il Presidente dell'Assemblea dispone quindi per la votazione dando incarico al Presidente di seggio di affiggere all'interno del luogo di votazione di copia delle liste ammesse.

Alle ore..... ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea, in conformità ai risultati accertati e contenuti nel verbale di Seggio Elettorale provvede ad assegnare i seggi disponibili:

- Lista n. 1 voti n. capolista sig. seggi n.....
- Lista n. 2 voti n. capolista sig. seggi n.....

- Lista n. 3 voti n. capolista sig. seggi n.
- Lista n. 4 voti n. capolista sig. seggi n.
- Lista n. 5 voti n. capolista sig. seggi n.
- Lista n. 6 voti n. capolista sig. seggi n.

Il Presidente quindi provvede, secondo i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale Federale, a proclamare eletti i seguenti candidati:

1 – Presidente Federale (capolista) sig. Lista n. con voti

2 – Consigliere sig Lista n. con voti

3 – Consigliere sig Lista n. con voti

4 – Consigliere sig Lista n. con voti

5 – Consigliere sig Lista n. con voti

6 – Consigliere sig Lista n. con voti

7 – Consigliere sig Lista n. con voti

8 – Consigliere sig Lista n. con voti

9 – Consigliere sig Lista n. con voti

10 – Consigliere sig Lista n. con voti

11 - Consigliere sig Lista n. con voti

12 – Consigliere sig Lista n. con voti

13 – Consigliere sig Lista n. con voti

14 – Consigliere sig Lista n. con voti

15 – Consigliere sig Lista n. con voti

16 – Consigliere sig Lista n. con voti

17 – Consigliere sig Lista n. con voti

18 - Consigliere sig Lista n. con voti

19 – Consigliere sig Lista n. con voti

20 – Consigliere sig Lista n. con voti

21 – Consigliere sig Lista n. con voti

Risultano primi non eletti (supplenti)

22 – Consigliere sig Lista n. con voti

23 – Consigliere sig Lista n. con voti

24 – Consigliere sig Lista n. con voti

25 – Consigliere sig Lista n. con voti

26 – Consigliere sig Lista n. con voti

27 – Consigliere sig Lista n. con voti

28 – Consigliere sig Lista n. con voti

Il Presidente quindi provvede, secondo i criteri dell'art. 6, comma 12, del Regolamento Elettorale Federale, a proclamare eletti i seguenti candidati alle cariche degli organi giurisdizionali:

| COMMISSIONE GIUDICANTE | COLLEGIO PROBIVIRI | COLLEGIO REVISORI |
|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 _____ (voti n....) | 1 _____ (voti n....) | 1 _____ (voti n....) |
| 2 _____ (voti n....) | 2 _____ (voti n....) | 2 _____ (voti n....) |
| 3 _____ (voti n....) | 3 _____ (voti n....) | 3 _____ (voti n....) |

Risultano primi non eletti (supplenti)

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4 _____ (voti n....) | 4 _____ (voti n....) | 4 _____ (voti n....) |
| 5 _____ (voti n....) | 5 _____ (voti n....) | 5 _____ (voti n....) |
| 6 _____ (voti n....) | 6 _____ (voti n....) | 6 _____ (voti n....) |

Il presente verbale viene redatto in duplice copia, oltre all'originale, delle quali una viene inviata alla F.C.I. e l'altra consegnata al Presidente Federale neoeletto, alla Commissione Elettorale ed al Collegio dei probiviri.

Letto, approvato e sottoscritto

Timbro della federazione

Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente Commissione verifica poteri

Il Vice-presidente dell'assemblea

I Membri Commissione Verifica poteri

Il Segretario dell'Assemblea

VERBALE DI SEGGIO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE FEDERALI (TRIENNIO 200...- ...200....)

Il Presidente del Seggio Elettorale sig
Alle ore..... del constatata la presenza dei membri del Seggio Elettorale nominati
dal Congresso Federale signori
Designa tra essi quale Vice-presidente il sig.
E quale segretario il sig.....

Considerato il parere espresso dalla Commissione Verifica Poteri sul numero dei presenti, dei votanti, dei
soci muniti di delega e degli aventi diritto al voto.

Riceve dal Presidente dell'Assemblea le liste dei candidati concorrenti ammesse, e le liste uniche dei
candidati alla elezione degli organi giurisdizionali (Commissione Giudicante, Collegio dei Probiviri e Collegio
dei revisori, ne dispone l'affissione nel Seggio elettorale.

Ammette ad assistere ai lavori del Seggio i rappresentanti d lista:

Sig. Lista N
Sig. Lista N.
Sig. Lista N.
Sig..... Lista N.
Sig. Lista N.
Sig. Lista N.

Dichiara quindi costituito il Seggio.

Autenticale schede mediante firma sul retro ed apposizione del timbro del Seggio.

Alle ore(ore) **Dichiara** aperta la votazione.

Le operazioni di votazione terminano alle ore(ore)

Hanno votato n Iscritti su .nelettori.

Il Consiglio Federale è composto da N. membri determinato dal Congresso (seggi).

Eventuali osservazioni relative alle operazioni di votazione:

Le operazioni di scrutinio danno il seguente risultato:

schede votate n.....(numero) di cui:

a) schede valide:N. (numero)

b) schede bianche N.....(numero)

c) schede nulle N.(numero.....) di cui:

N annullate perché

N annullate perché

Le liste presentate hanno riportato ciascuna il numero di voti sottoindicato:

1) Lista n. 1 voti n. capolista sig. voti di lista n..... seggi n.....

2) Lista n. 2 voti n. capolista sig. voti di lista n..... seggi n.

- 3) Lista n. 3 voti n. capolista sig. voti di lista n. seggi n.
 4) Lista n. 1 voti n. capolista sig. voti di lista n. seggi n.
 5) Lista n. 2 voti n. capolista sig. voti di lista n. seggi n.
 6) Lista n. 3 voti n. capolista sig. voti di lista n. seggi n.

Risultano eletti alla carica di Presidente e di Consigliere Federale i seguenti candidati che hanno riportato il maggiore numero dei voti validi secondo i criteri dell'art. 6 del Regolamento Elettorale:

- 1 – Presidente (capolista) sig. Lista n. con voti
 2 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 3 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 4 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 5 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 6 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 7 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 8 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 9 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 10 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 11 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 12 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 13 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 14 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 15 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 16 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 17 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 18 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 19 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 20 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 21 – Consigliere sig. Lista n. con voti

Risultano primi non eletti (supplenti)

- 22 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 23 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 24 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 25 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 26 – Consigliere sig. Lista n. con voti
 27 – Consigliere sig. Lista n. con voti

Risultano eletti per gli organi giurisdizionali:

| COMMISSIONE GIUDICANTE | | COLLEGIO PROBIVIRI | | COLLEGIO REVISORI | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1 _____ | (voti n....) | 1 _____ | (voti n....) | 1 _____ | (voti n....) |
| 2 _____ | (voti n....) | 2 _____ | (voti n....) | 2 _____ | (voti n....) |
| 3 _____ | (voti n....) | 3 _____ | (voti n....) | 3 _____ | (voti n....) |

Risultano primi non eletti (supplenti)

| | | | | | |
|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| 4 _____ | (voti n....) | 4 _____ | (voti n....) | 4 _____ | (voti n....) |
| 5 _____ | (voti n....) | 5 _____ | (voti n....) | 5 _____ | (voti n....) |
| 6 _____ | (voti n....) | 6 _____ | (voti n....) | 6 _____ | (voti n....) |

Le operazioni del Seggio terminano alle ore (ore)

Letto, confermato e sottoscritto.

I membri del Seggio

Timbro del seggio

Il Presidente del Seggio

Il Segretario del Seggio
